



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alle società cooperative quotate in mercati regolamentati

ONOREVOLI SENATORI. - È trascorso un decennio dall'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il cosiddetto testo unico della finanza, che guardava finalmente oltre il problema delle società per azioni, oltre, cioè, «la disciplina dei gruppi nel controllo» come sostiene Ascarelli (T. Ascarelli, *I problemi delle società anonime per azioni*, 1956).

Rilevato che un sano sistema di «relazioni societarie» necessita nella stessa misura sia di istituti adeguati ed efficaci a tutela delle minoranze, sia di una concentrazione e stabilità della proprietà, si ricorda come la Commissione Draghi abbia tentato di disegnare un rapporto equilibrato tra l'interesse di chi partecipa al capitale dell'impresa in veste di azionista di minoranza e coloro che hanno la responsabilità della gestione, dalle cui scelte dipende, in ultima analisi, l'attesa di profitto della minoranza stessa. Scopo delle regole di governo societario è quello di individuare un sistema di *checks and balances* nel quale tutti i soggetti che operano e interagiscono nell'ambito dell'impresa abbiano la possibilità di vedere efficacemente tutelati i propri interessi, assicurando al contempo che il controllo sia allocato con efficienza, ossia agli imprenditori più adatti, e con il maggior grado possibile di separazione fra governo delle imprese e titolarità dei mezzi finanziari in esse investiti (Audizione Draghi del 10 dicembre 1997 presso la Commissione Finanze della Camera).

Venivano, così, ad assumere centralità i problemi della struttura organizzativa delle società per azioni quotate e si prestava particolare attenzione alla trasparenza degli assetti proprietari onde meglio valutare la mi-

sura e le modalità in cui si realizza il fenomeno della cosiddetta separazione tra proprietà e controllo. Separazione netta nell'esperienza angloamericana (sistema *market oriented*), sfumata e particolare nell'esperienza italiana (sistema *bank oriented*).

Dopo il testo unico della finanza, la XIV e la XV legislatura hanno dato corso ad una fiorente produzione di interventi in materia societaria di cui si ricordano in estrema sintesi il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, la legge 28 dicembre 2005, n. 262, «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ed il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, «Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto», modificativo proprio del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Palesandosi che senza la pratica costanza dei principi di trasparenza e di informazione a nulla varrebbe discutere di composizione dell'organo di governo, come di ogni altro tema che coinvolga l'impresa sociale nei suoi rapporti con gli associati e con i terzi, gli interventi del legislatore presentano quale comune denominatore l'attenzione alla *disclosure*. Questa, in diversi momenti della vita delle società, appare strettamente connessa ai temi del *market abuse* e *market manipulation* accolti nel testo unico della finanza con l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Legge comunitaria 2004) che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen-

naio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e le rispettive direttive di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, rispettivamente del 22 dicembre 2003 e del 29 aprile 2004.

La trasparenza del sistema ed un maggiore ed intenso coinvolgimento informativo divengono le soluzioni più apprezzate e alla portata di tutti e consentono agli azionisti esterni al gruppo di comando di esprimere, direttamente o indirettamente, il proprio voto in modo consapevole e responsabile.

Riconosciuta la relazione fra «trasparenza» e «contendibilità» come di mezzo a fine, il presente disegno di legge vuole affermare la contendibilità delle società cooperative quotate *alias* banche popolari quotate sul mercato, tenuto conto della loro particolare causa sociale, quindi delle relative disposizioni speciali di settore. E, per dare stabilità e forza alla cosiddetta «proprietà debole» si pone l'obiettivo di rendere valido il confronto dialettico tra democrazia ed efficienza in tema di amministrazione e controllo delle cooperative/banche popolari quotate.

Proprio dalla trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate, in base alla disciplina degli articoli 120 e successivi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (quanto alle partecipazioni rilevanti e patti parasociali), deriva un equilibrato assetto di *corporate governance* ed il funzionamento del cosiddetto *market for corporate control*.

È, infatti, dalla correlazione tra assetti proprietari e governo societario che viene assumendo centralità la *corporate governance*, intendendo per tale «l'individuazione di regole ed istituzioni volte a garantire, attraverso un efficace controllo del comportamento di chi amministra, una gestione efficiente dell'impresa ed una adeguata remunerazione a chi nella stessa ha investito» (V. Calandra Bonauro, *Struttura proprietaria e governo delle banche*, 1998).

Se è vero che «condendibilità» e «stabilità» possono essere parole vuote di senso e sostanza, con il presente disegno di legge esse vogliono rappresentare valori entrambi forti, introducendo una disciplina che guarda in concreto alla *corporate governance* delle società cooperative/banche popolari quotate attraverso regole che puntano alla trasparenza degli assetti proprietari nel rispetto delle disposizioni di settore.

Posto che il centro gravitazionale del sistema delle cooperative quotate, *alias* delle banche popolari quotate, risiede nella struttura organizzativa di tali società, è proprio da questo punto che muove il presente disegno di legge, il quale mira a verificare in che termini si realizzano i presupposti del controllo di cui all'articolo 93 del citato testo unico. E qui si scorge che lo stesso principio maggioritario è fondamentalmente diverso quando è caratterizzato dal principio democratico «una testa - un voto» piuttosto che da quello plutocratico «un'azione - un voto».

Se l'articolo 135 del citato testo unico colloca le società cooperative quotate in mercati regolamentati sullo stesso livello delle società per azioni con azioni quotate, il richiamo a dette società cooperative contenuto all'articolo 137, comma 4, ha escluso per esse, ad oggi, l'applicazione della disciplina delle deleghe di voto vigente quanto alle società per azioni quotate.

Dalla riforma delle società di capitali (di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6) si è venuta consolidando a livello di sistema l'esigenza di trasparenza dei processi che riguardano la vita societaria, anche con riferimento ai meccanismi del mercato del controllo societario.

Pur ammettendo la neutralità funzionale delle cooperative quotate *alias* banche popolari quotate, il presente disegno di legge mira a consolidare la cosiddetta mutualità strutturale di dette società, che nasce dal loro assetto organizzativo e porta ad un diverso equilibrio di poteri in termini di *corporate governance* quale diretta conseguenza della

democrazia societaria. In sostanza, con i principi di settore, primo tra tutti il voto capitario, la partecipazione è da intendersi come «insieme di regole di *governance* capaci di garantire ai soci quei poteri di intervento e di *voice* che integrano il concetto di democrazia cooperativa.» (F. Vella, *La nuova disciplina dell'organo assembleare nelle società cooperative*).

Così, guardando ad un mercato effettivamente concorrenziale, efficiente ed efficace, si promuove e si afferma un sistema binario di grandi gruppi organizzati in società per azioni e società cooperative e banche popolari, sicuramente preferibile ad un sistema che prevede solo grandi conglomerati riuniti in società per azioni. Il presente disegno di legge realizza, dunque, un impianto normativo volto a dotare di *full disclosure* gli assetti proprietari delle società cooperative e banche popolari quotate.

E qui si nota che il testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 introduce in modo significativo «il principio di trasparenza, che ha come sua necessaria proiezione [...] l'informazione nelle sue articolazioni e nelle sue possibili destinazioni:

- a) dalle società agli organi di vigilanza;
- b) dalle società agli azionisti;
- c) da un organo all'altro delle società;
- d) dal mercato regolamentato ai risparmiatori-investitori;
- e) dalle società agli organi di controllo esterno (società di revisione);
- f) dai controllori esterni agli organi di vigilanza e alle società controllate» (V. Buonocore, *La riforma delle società quotate*, 1998). Pertanto, l'applicazione del principio di trasparenza con nuove disposizioni che regolano il *market for corporate control* delle società cooperative/banche popolari quotate rientra in una visione organica del testo unico della finanza.

Si procede, dunque, ad una più dettagliata nozione di controllo dedicata espressamente alle società cooperative quotate (articolo

93.1 del testo unico in discussione) e ad una ridefinizione delle disposizioni contenute nella sezione relativa alle deleghe di voto, fornendo una specifica disciplina delle associazioni di soci delle società cooperative quotate, *alias* banche popolari quotate, disciplina che mira ad una loro definitiva autonomia rispetto al modello delle società per azioni quotate. Il professor Jaeger già nel 1974 giunge a definire le procure «strumento essenziale ed insostituibile nella struttura delle società per azioni, sia dal punto di vista dei singoli soci, sia da quello della società come ente e organizzazione funzionante, sia, infine, da quello del "sistema societario" nel suo complesso» (P. G. Jaeger, *La nuova disciplina della rappresentanza azionaria*, 1974). E ci si spiega che, mentre le associazioni di azionisti sorgono nelle società per azioni come strumento di istituzionalizzazione delle minoranze azionarie, le associazioni di soci delle società cooperative quotate diventano un autonomo centro di imputazione riconosciuto e diverso dai patti parasociali, la cui attuazione in dette società non appare più praticabile. Ai paciscenti, infatti, non si riconosce alcuna tutela giuridica (ad esempio in caso di inadempimento) e piuttosto, una volta accertata la presenza di patti vietati, essi sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 ed a quelle più gravi relative alla disciplina sulla manipolazione di mercato (articolo 122, commi 5-ter e 5-quater, del testo unico in oggetto).

L'articolo 123-bis, che reca «informazione sugli assetti proprietari», dispone che la relazione sulla gestione delle società cooperative/banche popolari quotate contenga in una specifica sezione informazioni dettagliate riguardanti:

- 1) l'indicazione delle associazioni di soci;
- 2) i fondi che, anche attraverso opzioni o derivati, incidono direttamente o indirettamente sul capitale sociale;

3) le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti anche *non profit* che posseggano più dello 0,1 per cento del capitale sociale;

4) le operazioni sui fondi, anche speculativi, che possano incidere notevolmente, seppure indirettamente sul capitale sociale.

Si afferma, quindi, la principale espressione della democraticità organizzativa delle società cooperative quotate, la quale si basa sul giudizio di mutualità strutturale che, a sua volta, trova fondamento nel principio del voto capitarario. In quest'ottica la garanzia delle minoranze nelle società cooperative e nelle banche popolari quotate può risiedere solo nelle disposizioni speciali di settore contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (articolo 135, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del citato testo unico della finanza).

Quivi democrazia interna, trasparenza, centralità e coinvolgimento dei soci e percezione nelle prassi gestionali di una molteplicità di interessi collettivi esprimono una sostanziale particolarità organizzativa che segna uno iato incolumabile rispetto alla disciplina delle altre società lucrative.

Per bilanciare i principi settoriali delle società cooperative e delle banche popolari (che puntano alla preminenza della persona e sono sintetizzabili nelle condizioni di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e nella regola del voto testatico) con i principi relativi alle società quotate (che, invece, tendono a ricondurre l'elemento personale nell'ambito di un azionariato oltremodo diffuso), il presente disegno di legge mira a sostituire il contenuto dell'articolo 137, comma 4, del testo unico in oggetto con quanto indicato dalla normativa di settore e dalla normativa in materia di associazioni di soci di cui all'articolo 141-*bis* del medesimo testo unico.

Si rende praticabile, dunque, il principio della raccolta delle deleghe anche nelle so-

cietà cooperative e nelle banche popolari quotate (articolo 141, comma 3-*bis*, del testo unico della finanza) e si introduce il nuovo articolo 141-*bis*, che reca «associazioni di soci di società cooperative», in cui si individua l'oggetto associativo ed i soggetti tenuti agli adempimenti pubblicitari a pena di nullità di detto vincolo associativo. Gli obblighi di pubblicità dello statuto, in caso di omessa comunicazione, provocano la sanzione della cristallizzazione del diritto di voto dei soci aderenti alle stesse (articolo 141-*bis*, commi da 1 a 7 del citato testo unico).

L'articolo 141-*bis*, al comma 2 in particolare, dedica attenzione alla struttura delle associazioni di soci facendo riferimento alle rappresentanze territoriali secondo le zone di sviluppo delle singole società cooperative e, adottando la tecnica del rinvio alla normativa regolamentare, punta a far definire alla Consob i parametri in cui affermare la cosiddetta «territorialità dell'organizzazione associativa». Con tale disposizione si vuole affermare l'ulteriore requisito del localismo che caratterizza le società cooperative/banche popolari quotate, nonostante l'ampiezza della platea azionaria. E si dispone che proprio le associazioni di soci di società cooperative debbano svilupparsi in aderenza al modello su cui si fondano dette società. Nel caso delle realtà più articolate l'indirizzo che si offre all'autorità regolamentare punta all'accertamento in concreto della presenza delle società cooperative/banche popolari quotate su macro-aree/distretti territoriali. In tal modo il localismo viene riconosciuto ed affermato come valore che attesta il differente approccio strutturale rispetto alle società per azioni.

Le lusinghiere *performance* economiche ed aziendali, difatti, sia sul piano qualitativo che quantitativo sono dovute non solo alla specificità della disciplina della *corporate governance*, ma anche al forte radicamento locale delle società cooperative/banche popolari anche quando quotate. Oggi si assiste in tali realtà al passaggio virtuoso dal locale al

globale avente per oggetto e per effetto l'affermazione ovvero la riqualificazione del primo e la vera affermazione del termine «glocal».

D'altra parte si nota che il «localismo» inteso come quel connotato di fondo del comportamento della cooperativa/banca popolare (cosiddetta «*mission*») si esprime nella forte propensione (i) ad essere attività ed istituzione per il territorio, (ii) a favorire i soci cooperatori che puntano, quanto alla società, alla stabilizzazione fonte di valore nel titolo ed (iii) a rivolgere il proprio impegno sociale e supporto alle micro/piccole e medie imprese ed alle famiglie.

L'articolo 141-*bis* al comma 3 dispone, poi, che le associazioni di soci più articolate per dimensione o struttura possono essere formate al loro interno da gruppi di opinione organizzati secondo le disposizioni dello statuto associativo. Inoltre, dallo studio della prassi applicativa del fenomeno associativo emerge l'esigenza di rendere trasparente la struttura interna delle associazioni di maggiori dimensioni. E, se l'effetto dell'elemento territoriale delle associazioni guarda alla grandezza della società cooperativa quotata, l'elemento organizzativo interno, *alias* i gruppi di opinione, è espressione del principio di trasparenza essendo previsto dallo statuto associativo. Detti gruppi di opinione, agendo autonomamente in seno alle associazioni di soci, sono dotati di una qualche soggettività giuridica per la quale lo statuto associativo può definire in relazioni a quali materie essi gruppi dovranno esprimersi all'unanimità o a maggioranza semplice o a maggioranza qualificata. E ciò, rammentando che il fenomeno delle associazioni non è comunque paragonabile a sindacati di voto, ma a patti di consultazione preventiva all'assemblea, non vincolanti gli iscritti all'indirizzo espresso dalle associazioni.

Procedendo in tal senso si evita la presenza di soggetti ombra che operano per interessi occulti, nel tentativo di aggirare i controlli della vigilanza.

Il comma 8 dell'articolo 141-*bis* del testo unico in oggetto conferma la regola dell'iscrizione al libro soci in osservanza della normativa speciale di settore con un implicito riferimento all'istituto del gradimento.

Questa disciplina, non consentendo un ingresso indiscriminato nella compagine sociale, appare più che mai attuale e valida in quanto riesce a bloccare pretestuose richieste di ammissione al libro soci da parte di talune categorie di azionisti - portatori di interessi, quali gli *hedge fund*, che non creano valore e, piuttosto, operando nell'ombra, mirano ad alterare l'essenza stessa delle regole su cui si fondano le società cooperative/banche popolari quotate e, quindi, ad alterare il *market for corporate control*. Ecco che, dunque, il rifiuto del gradimento si fonda sui criteri dell'«interesse sociale» e dello «spirito della forma cooperativa». D'altra parte, posto che l'assetto della proprietà e controllo delle società cooperative quotate è di tipo composito, la *full disclosure* applicata a dette società potrà consentire anche ai fondi speculativi interessati ad investire su queste realtà di potersi attendere un maggior rigore e dunque una maggiore stabilità.

Ecco che ci si lega al tema dei limiti al possesso azionario, utile a comprendere che anche nelle società cooperative/banche popolari quotate la concentrazione di partecipazioni quindi di potere economico, in qualsiasi modo attuata, altera di fatto il principio di parità tra i soci. Così l'espresso adeguamento alla normativa di settore di dette società (articolo 93.1, comma 2, e 135, comma 1-*ter*), la più dettagliata nozione di controllo (articolo 93.1), il chiaro riferimento agli istituti del voto capitaro (articolo 135, comma 1-*bis*) e del gradimento (articolo 141-*bis*, comma 8) e la nuova disciplina delle associazioni di soci di società cooperative (articolo 141-*bis*), che regola la portabilità delle deleghe in dette società (articolo 141-*bis*, commi 10, 11 e 12), realizzano un impianto normativo utile all'applicazione dell'*ownership ceilings* nelle società coopera-

tive/banche popolari quotate. I successivi commi 9 e 10 introducono un importante distinguo secondo cui le associazioni di soci possono essere costituite da dipendenti e non dipendenti e, se per entrambe si prevede la raccolta delle deleghe unicamente tra gli iscritti, relativamente alle prime si palesa che, se espressamente previsto da statuto, vi possono aderire anche soci non dipendenti.

Si norma, quindi, la possibilità per i singoli aderenti alle associazioni di raccogliere fino a cinque deleghe, salvi i più stringenti limiti statutari; in caso di concentrazione di deleghe, quelle eccedenti devono considerarsi nulle ai fini della rappresentanza, dell'intervento e del voto in assemblea (articolo 141-*bis*, commi 11 e 12). Viene, inoltre, stabilito che la raccolta delle deleghe non può essere effettuata direttamente dalle associazioni di soci (articolo 143, comma 1-*bis* sempre del citato testo unico).

Nell'ambito delle società quotate la definizione del tetto massimo di cinque deleghe si fonda essenzialmente sulla necessità di provvedere ad un sistema di controlli che possa manifestarsi particolarmente efficiente ed efficace trattandosi di società ad azionariato tendenzialmente polverizzato e con un'ampia platea di soci. Contrastando l'ipotesi di raccolta allargata, nelle società cooperative quotate la delega assume, comunque, una chiara importanza in quanto diviene lo strumento attraverso il quale alterare, all'evenienza, la stabilità degli assetti proprietari delle società cooperative/banche popolari quotate.

Ecco l'importanza di circoscrivere la raccolta delle deleghe solo tra gli associati tenuti a rendere trasparente il numero degli iscritti alla vigilanza. L'ammissione del tetto massimo di cinque deleghe porta così all'utilizzo non indiscriminato dell'istituto della procura, efficiente quanto alla contedibilità degli assetti proprietari e del governo delle società cooperative/banche popolari quotate, eppure deprivata del rischio di svilupparsi in termini patologici.

In sostanza, con la disciplina delle associazioni di soci di società cooperative si pone fine alla *vexata quaestio* dell'assorbimento nei patti parasociali del fenomeno associativo normato dal testo unico della finanza. Si tengono, dunque, distinte le due discipline soprattutto per l'evidente incompatibilità dei patti parasociali rispetto alla stessa struttura delle società cooperative/banche popolari quotate. Se il vincolo associativo si traduce nel mero atto di preventiva consultazione e di indirizzo del singolo associato che resta, dunque, libero di scegliere in assemblea, ne consegue la possibilità del voto divergente nell'associazione di soci di cooperative quotate.

Diverse dai patti parasociali nella loro più intima essenza, le associazioni di soci vengono disciplinate nel nuovo articolo 141-*bis* quanto alla loro struttura, natura e funzione praticando direttamente e/o anche indirettamente un costante richiamo ai principi validi nelle società cooperative/banche popolari quotate. Posto che il sistema di *governance* delle banche popolari esprime un certo equilibrio frutto della democrazia partecipativa e di quello *shareholder activism* che vede l'aggregazione dei soci, sia dipendenti sia esterni, in associazioni per la formazione di un programma e per la nomina dei loro rappresentanti in consiglio di amministrazione, con il presente disegno di legge si norma il fenomeno di dette strutture associative nell'ottica del rispetto della natura delle società cooperative nell'ambito della quotazione e cioè del mercato.

Queste le fondamentali direttive del presente disegno di legge:

a) recepimento nel testo unico della finanza dei principi speciali di settore propri delle società cooperative e banche popolari;

b) trasparenza del mercato del controllo societario in grado di contrastare, in termini preventivi, potenziali asimmetrie informative in un'ottica diversa da quella delle disposi-

zioni sugli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato);

c) promozione di un sistema binario di grandi gruppi organizzati in società per azioni e società cooperative/banche popolari, caratterizzato da una maggiore trasparenza atta a favorire la contendibilità del controllo.

Con l'introduzione della disciplina delle associazioni di soci di società cooperative quotate in mercati regolamentati si vuole, dunque, finalmente autonomizzare e consolidare in termini normativi il processo di crescita di queste società. E ciò, nell'ottica dell'armonizzazione dei mercati per il raggiungimento di un uniforme piano di gioco che tenga conto delle diverse realtà.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «testo unico», nell'ambito del titolo I della parte IV, è aggiunto il seguente:

«Art. 93.1 - (*Rapporto tra controllo e partecipazione nelle società cooperative*) - 1. Nelle società che adottano il voto capitario, rileva quanto disposto dall'articolo 141-bis per la corretta e trasparente formazione degli assetti proprietari.

2. La società cooperativa capogruppo adotta la nozione di controllo di cui all'articolo 93 in quanto compatibile con la normativa speciale di settore».

## Art. 2.

1. All'articolo 101-bis del testo unico, al comma 4, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) le associazioni di soci di cui all'articolo 141-bis quando aderiscano a un patto anche con altro soggetto persona fisica, persona giuridica o ente;».

## Art. 3.

1. All'articolo 109 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società cooperative non sono soggette alla disciplina del controllo sulla base della partecipazione al capitale dei

soci e sono tenute ad osservare solo quanto disposto dall'articolo 101-*bis*, comma 4, lettera *a-bis*)».

Art. 4.

1. All'articolo 114, comma 5, primo periodo, del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «dall'articolo 122», sono inserite le seguenti: «e alle associazioni di soci di società cooperativa di cui all'articolo 141-*bis*».

Art. 5.

1. All'articolo 115, comma 2, del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle associazioni di soci di società cooperativa di cui all'articolo 141-*bis*».

Art. 6.

1. All'articolo 120 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nelle società cooperative le associazioni di soci dipendenti e non dipendenti che superino lo 0,5 per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB attraverso i loro organi di rappresentanza ai fini della tracciabilità delle partecipazioni rilevanti».

Art. 7.

1. All'articolo 122 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Le disposizioni sui patti parasociali non si applicano alle società cooperative in quanto vietati.

5-quater. Gli aderenti a patti vietati di cui al comma 5-ter, quando se ne accerti la presenza, sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 ed a quelle più gravi relative alla disciplina sulla manipolazione di mercato».

#### Art. 8.

1. All'articolo 123-bis del testo unico, al comma 1, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

«*m-bis*) nelle società cooperative:

- 1) l'indicazione delle associazioni di soci;
- 2) i fondi che, anche attraverso opzioni o derivati, incidono direttamente o indirettamente sul capitale sociale;
- 3) le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti anche *non profit* che posseggano più dello 0,1 per cento del capitale sociale;
- 4) le operazioni sui fondi, anche speculativi, che possano incidere notevolmente anche se indirettamente sul capitale sociale».

#### Art. 9.

1. All'articolo 135 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*l-bis*. Nelle assemblee delle società cooperative si adotta il voto capitaro.

*l-ter*. I diritti e le tutele delle minoranze nelle società cooperative e nelle banche popolari sono disciplinati dalle disposizioni speciali di settore».

#### Art. 10.

1. All'articolo 136, comma 1, lettera *e*), del testo unico, dopo le parole: «associazioni di azionisti», sono inserite le seguenti: «e dalle associazioni di soci di società cooperative».

## Art. 11.

1. All'articolo 137 del testo unico, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le società cooperative, in deroga ai commi 1, 2 e 3, sono soggette alla normativa speciale di settore ed a quanto disposto dall'articolo 141-*bis*».

## Art. 12.

1. All'articolo 141 del testo unico, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La raccolta delle deleghe è praticabile in osservanza delle disposizioni della normativa di settore anche nelle società cooperative e nelle banche popolari in osservanza di quanto disposto dall'articolo 141-*bis*».

## Art. 13.

1. Dopo l'articolo 141 del testo unico, è inserito il seguente:

«Art. 141-*bis*. - (*Associazioni di soci di società cooperative*) - 1. Le associazioni di soci nelle società cooperative, che hanno per oggetto la promozione della partecipazione degli associati alle assemblee e la preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, sono sottoposte alla pubblicità dei loro statuti ed alla periodica trasmissione del registro degli associati alla CONSOB.

2. Le associazioni di soci di cui al comma 1 sono organizzate con rappresentanze territoriali secondo le zone di sviluppo delle singole società cooperative nel rispetto della normativa regolamentare.

3. Le associazioni di soci di cui al comma 1 più articolate per dimensione o struttura possono essere formate al loro interno da

gruppi di opinione organizzati secondo le disposizioni dello statuto associativo.

4. Gli organi di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti pubblicitari a pena di nullità del vincolo associativo.

5. In particolare, lo statuto:

a) è trasmesso alla CONSOB entro cinque giorni dalla stipulazione;

b) è pubblicato per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;

c) è depositato presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

6. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni quotate dei soci aderenti alle associazioni di cui al comma 1 per le quali sono state omesse le comunicazioni di cui al comma 5.

7. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

8. Le associazioni di soci di cui al comma 1 sono costituite da soggetti che devono avere acquisito la qualifica di socio attraverso l'iscrizione a libro soci della società in osservanza della normativa speciale di settore.

9. Le associazioni di soci, quando sono costituite da dipendenti, possono iscrivere anche soci non dipendenti se espressamente previsto dallo statuto.

10. Gli aderenti alle associazioni di soci dipendenti e alle associazioni di soci non dipendenti possono provvedere alla raccolta delle deleghe unicamente tra gli iscritti.

11. Ogni socio membro delle associazioni può raccogliere un numero di deleghe non superiore a cinque, salvi i più stringenti limiti statutari.

12. In caso di concentrazione di deleghe, quelle eccedenti i limiti consentiti dalla

legge e dallo statuto devono considerarsi nulle ai fini della rappresentanza, dell'intervento e del voto in assemblea».

Art. 14.

1. All'articolo 142 del testo unico, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La delega nelle società cooperative può essere rilasciata secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 141-bis».

Art. 15.

1. All'articolo 143 del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La raccolta delle deleghe non può essere effettuata direttamente da parte delle associazioni di soci di società cooperative».

Art. 16.

1. All'articolo 193 del testo unico, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, dei patti parasociali e delle associazioni di soci di società cooperative previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2, 5 e 5-quater, e 141-bis, comma 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».

Art. 17.

1. All'articolo 194, comma 1, del testo unico, le parole: «requisiti previsti dagli articoli 139 e 141» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti previsti dagli articoli 139, 141 e 141-*bis*, commi 10 e 11,».

